

# LAVORO INTERMITTENTE

In data 25 marzo 2014 il Ministero del Lavoro risponde ad un interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ([interpello](#)).

Il lavoro intermittente volgarmente detto a chiamata è un contratto di lavoro a cui le imprese funebri possono ricorrere per mettere in regola i propri collaboratori senza limiti oggettivi o soggettivi.

Il libero ricorso a questa tipologia contrattuale è possibile perché l'onoranza funebre rientra tra le attività a carattere discontinuo.

Un elenco obsoleto di queste attività risale al 1923 R.D. n.2657, da tempo il Ministero risponde agli Interpelli e include nell'elenco attività manifestamente discontinue assimilabili a quelle contenute nel regio decreto.

Sin dal 14/02/2003 data in cui divenne operativa la legge n.30 (legge Biagi) non vi erano dubbi sul fatto che l'Onoranza funebre è ed era un'attività ad alta discontinuità e mai poteva essere considerata altrimenti.

Questo contratto rende gli imprenditori funebri artigiani liberi di operare nella legalità e professionalità, non hanno bisogno di soggetti esterni per gestire le risorse umane, soprattutto sono liberi dal giogo dell'affitto di manodopera.

I "commercianti di morti" e le loro patetiche rappresentanze hanno fatto di tutto per ostacolare l'utilizzo di questa forma contrattuale, hanno mentito sapendo di mentire.

L'ANIFA ribadiamo non rappresenta squallidi interessi di lobby, l'ANIFA rivendica l'importanza sociale del mestiere di artigiano funebre, l'unico in grado di rispondere alle esigenze della famiglia dolente.